1867

N° 209

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 1° Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3818 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione postale fra l'Italia e l'Austria conchiusa in Firenze il 23 aprile 1867.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

P. DI CAMPELLO.

Convenzione postale tra l'Italia e l'Austria.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione postale essendo stata conchiusa tra l'Italia e l'Austria e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari in Firenze addì ventitre del mese di aprile del corrente anno mille ottocento sessantasette.

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, ugualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una nuova Convenzione, il servizio delle corrispondenze fra l'Italia e l'Austria, hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: il signor Urbano Rattazzi, cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone del Suo Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., deputato al Parlamento, presidente del Consiglio dei ministri, suo ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; e il signor Francesco De Blasiis, commendatore dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, ecc., deputato al Parlamento, suo ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; e

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria: il signor Luigi barone di Kübeck, Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, ecc., ecc., suo consigliere intimo attuale, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia; e il signor Sisinio De Pretis Cagnodo, commendatore dell'Imperiale Ordine della Legione d'onore di Francia, dottore in legge, capo di sezione nell'Imperiale Ministero del commercio e dell'economia pubblica; i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti articoli:

Art. 1. Fra l'amministrazione delle poste italiane e l'amministrazione delle poste austriache vi sarà un cambio periodico e regolare di pieghi chiusi per la trasmissione reciproca di lettere, campioni di merci, gazzette, e stampe di ogni genere originarie dei rispettivi Stati o provenienti da paesi, a cui le due amministrazioni italiana ed austriaca servono o potranno in seguito servire di mediazione.

Art. 2. Il cambio dei pieghi chiusi si farà col mezzo dei servizi postali italiani ed austriaci di terra e di mare, e col mezzo dei servizi postali svizzeri, ove questi possano servire di intermediario alle due amministrazioni.

Art. 3. Ciascuna delle due amministrazioni pagherà il trasporto dei suoi pieghi fino alla prima stazione oltre il proprio confine.

Quando le due amministrazioni credessero conveniente di accollare ad un solo imprenditore il trasporto dei pieghi in andata e ritorno, allora esse sopporteranno ciascuna per una metà il carico della spesa di questo trasporto.

È anche inteso che le spese di trasporto dei pieghi attraverso il territorio svizzero saranno pagate alla Svizzera, per una metà dall'amministrazione delle poste italiane, e per l'altra metà dall'amministrazione delle poste austriache.

Le spese di trasporto dei pieghi cambiati fra le due amministrazioni col mezzo dei piroscafi postali italiani, o col mezzo dei piroscafi postali austriaci saranno a carico delle rispettive amministrazioni.

Art. 4. La francatura delle lettere ordinarie, ossia non raccomandate, che saranno spedite dall'Italia in Austria e dall'Austria in Italia, è libera, ed i mittenti potranno pagarla fino al destino, o lasciarla a carico dei destinatari.

Art. 5. La tassa da riscuotersi in Italia è fissata:

a) A 40 centesimi per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera francata a destino per l'impero d'Austria e per i paesi che fanno parte dell'unione austro-germanica;

b) A 60 centesimi per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera non francata, originaria dell'impero d'Austria e dei paesi che fanno parte dell'unione austro-germanica.

Reciprocamente la tassa da riscuotersi in Austria e nei paesi che fanno parte dell'unione austro-germanica è fissata:

a) A 15 soldi austriaci per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera francata a destino per l'Italia.

b) A 25 soldi austriaci per ogni lettera semplice e per ogni porto di lettera non francata originaria dall'Italia.

Art. 6. La tassa delle lettere semplici spedite dall'uno nell'altro dei due Stati, sarà ridotta a 15 centesimi per porto in Italia, ed a 15 soldi austriaci per porto nell'impero d'Austria in caso di francatura, e la tassa di quelle non francate a centesimi 25 in Italia, e 10 soldi in Austria, quando la distanza corrente in linea retta tra l'uffizio di origine e l'uffizio di destino non sarà maggiore di 30 chilometri (4 leghe germaniche).

Art. 7. Saranno considerate come semplici o di un sol porto le lettere spedite dall'Italia in Austria che non oltrepassano il peso di 15 grammi e quelle spedite dall'Austria in Italia che sono inferiori al peso di un lotto daziario.

Quelle di oltre 15 grammi sino ai 30, e rispettivamente quelle che pesano un lotto e non arrivano ai due lotti, saranno considerate di due porti. E così di seguito si aggiungerà un porto per ogni maggior peso di 15 grammi o di un lotto rispettivamente.

Art. 8. Il prodotto delle tasse da riscuotersi in virtù dell'articolo 5 sarà diviso per metà fra le amministrazioni d'Italia e d'Austria.

I prodotti delle tasse da riscuotersi in virtù dell'articolo 6, rimarranno intieramente a benefizio dell'amministrazione che le ha incassate.

Art. 9. È ammessa la spedizione di lettere raccomandate dall'uno dei due Stati per l'altro, e per i paesi esteri per i quali le due amministrazioni postali possono o potranno servire di mediazione.

Il porto delle lettere raccomandate dovrà sempre essere pagato anticipatamente fino al destino.

Per le lettere raccomandate spedite dall'Italia in Austria e nei paesi dell'unione postale austro-germanica, e viceversa, si riscuoterà un diritto fisso di trenta centesimi italiani o di 10 soldi austriaci, secondo il caso, oltre alla tassa ordinaria di francatura.

Questo diritto fisso sarà intieramente ritenuto dall'amministrazione che lo riscuote.

I campioni di merci e le stampe di ogni genere dell'Italia per l'Austria, e per gli Stati dell'unione postale austro-germanica, e viceversa, potranno essere raccomandati, riscuotendo a questo effetto il diritto fisso di raccomandazione sopraccennato oltre alla tassa di francatura stabilita dall'articolo 19.

Art. 10. La perdita di una lettera o di un altro oggetto raccomandato, non trarrà l'amministrazione sul territorio della quale la perdita ebbe luogo in altro obbligo che di pagare al mittente un'indennità di cinquanta lire (venti fiorini austriaci), salvo il caso di forza maggiore.

Questo pagamento sarà fatto nel termine di due mesi a datare dal giorno del reclamo.

Il reclamo relativo alla perdita di una lettera raccomandata sarà ammesso per lo spazio di sei mesi a datare dal giorno susseguente alla consegna della lettera stessa; passato questo tempo, il reclamante non avrà più diritto ad alcuna indennità.

Art. 11. Sarà permesso di spedire dall'Italia per l'Austria e per paesi che fanno parte dell'unione postale austro-germanica, e viceversa, lettere assicurate, contenenti carte di valore pagabili al portatore.

Il mittente di una lettera assicurata, contenente carte di valore pagabili al portatore, che sarà spedita sia dall'Italia, sia dall'Austria e dai paesi che fanno parte dell'unione postale austro-germanica potrà ottenere il rimborso di questi valori in caso di perdita o di spogliazione, previsto dall'articolo 15 della presente Convenzione, facendo la dichiarazione del montare dei suddetti valori, e pagando anticipatamente oltre alle tasse ed ai diritti fissati dagli articoli 5, 6 e 9 precedenti, un diritto proporzionale di 25 centesimi per ogni cento lire o frazione di cento lire in Italia, e un diritto proporzionale di 10 soldi austriaci per ogni cento lire o frazione di cento lire in Austria o in Gemania.

Art. 12. Il diritto da riscuotersi in forza dell'articolo precedente per ogni lettera assicurata, contenente valori dichiarati, sarà diviso per metà fra le amministrazioni d'Italia e d'Austria indipendentemente dai prezzi di porto e del diritto fisso stabilito dagli articoli 5, 6 e 9 della presente Convenzione.

Art. 13. La dichiarazione del montare dei valori contenuti in una lettera assicurata dovrà essere fatta dal mittente nell'angolo sinistro superiore della busta dalla parte della soprascritta senza cancellatura nè correzione anche approvata.

Questa dichiarazione indicherà in lingua italiana o francese, in tutte lettere, il montare dei valori in lire e centesimi senza aggiunta.

Il montare dei valori dichiarati per una sola lettera non dovrà eccedere la somma di tre mila lire.

Art. 14. Le lettere, per le quali i mittenti reclameranno il beneficio del disposto dall'articolo 11, non devono oltrepassare il peso di 250 grammi (16 lotti).

Art. 15. Nel caso di perdita o di spogliazione di una lettera assicurata, contenente valori dichiarati, l'amministrazione sul territorio della quale la perdita o la spogliazione ebbe luogo, salva la circostanza di forza maggiore, farà pagare al mittente, o in difetto di questi al destinatario nel termine di due mesi a datare dal giorno del reclamo la somma stata dichiarata, e per la quale sarà stato pagato il diritto di cui all'articolo 11; ma resta inteso che il reclamo non sarà ammesso che nei sei mesi che seguono la data della consegna della lettera, e passato questo tempo il reclamante non avrà più diritto ad alcuna indennità.

Art. 16. L'amministrazione che rimborserà il montare dei valori dichiarati non pervenuti al destino subentrerà a tutti i diritti del proprietario.

A tale effetto quegli che riceve l'indennità dovrà subito fornire in iscritto tutti gli schiarimenti più acconci ad agevolare la ricerca dei valori perduti, e spogliarsi di ogni suo diritto in favore della predetta amministrazione.

Art. 17. Le due amministrazioni delle poste d'Italia e d'Austria cesseranno d'essere responsabili dei valori dichiarati contenuti nelle lettere assicurate, di cui i destinatari, o le persone da essi legalmente delegate, avranno rilasciata ricevuta.

Art. 18. Il mittente di una lettera assicurata o raccomandata e di qualunque altro oggetto raccomandato potrà richiedere, nell'atto della consegna della lettera o dell'oggetto, che gli sia dato avviso del ricevimento di esso per parte del destinatario.

In questo caso il mittente pagherà anticipatamente per il porto dell'avviso un diritto fisso di 20 centesimi in Italia e di 10 soldi in Austria ed in Germania.

Questo diritto rimane intieramente a beneficio dell'amministrazione speditrice.

Art. 19. I campioni e le prove di stampa corrette, non che i manoscritti annessi a queste prove e che vi si riferiscono; i giornali, le gazzette, le opere periodiche, i libri anche rilegati, gli opuscoli, i fogli di musica, i cataloghi, i prospetti, gli annunzi, i prezzi correnti, stampati, litografati o metallografati saranno francati fino al destino, pagando una tassa di cinque centesimi per quaranta grammi o frazione di quaranta grammi quando sono spediti dall'Italia per l'Austria e per la unione postale germanica, e una tassa di tre soldi per quaranta grammi, (due lotti e mezzo) o frazione di quaranta grammi, quando essi saranno spediti dall'Austria o dall'unione postale austro-germanica per l'Italia.

Art. 20. I campioni non potranno essere spediti che sotto le condizioni consentite dalle leggi doganali dei due paesi.

Essi non dovranno pesare più di 250 grammi (16 lotti); non aver valore venale; essere posti sotto fascia, o in modo a non lasciar dubbio sulla loro natura; non dovranno portare null'altro di scritto a mano che l'indirizzo del destinatario, un marchio di fabbrica o di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.

Le prove di stampa cogli annessivi manoscritti dovranno parimente essere posti sotto fascia, e non contenere alcuna lettera o nota che abbia il carattere di una corrispondenza o che ne possa far le veci.

I giornali e le stampe di ogni genere dovranno anche essere posti sotto fascia, e non portare alcuna scrittura, cifra o segno fatto a mano, eccetto che l'indirizzo del destinatario, la firma del mittente e la data.

I campioni di merci, le prove di stampa e gli stampati di ogni genere che non avessero le condizioni sopraccennate, o che non fossero francate fino al destino, saranno considerate come lettere non franche e trattate in conseguenza.

Art. 21. Il prodotto delle tasse riscosse in virtù dell'articolo 19, sarà diviso per metà fra le amministrazioni italiana ed austriaca.

Art. 22. Le amministrazioni dei due Stati contraenti potranno reciprocamente trasmettersi sciolte lettere, campioni di merci, e stampe di ogni genere originarie o a destino dei paesi esteri ai quali le due amministrazioni servono di mediazione.

In questo caso l'amministrazione delle poste italiane pagherà all'amministrazione delle poste austriache le tasse fissate per le corrispondenze fra l'Austria ed i paesi esteri dalle convenzioni in vigore.

Reciprocamente l'amministrazione delle poste austriache pagherà all'amministrazione delle poste italiane le tasse fissate per le corrispondenze fra l'Italia ed i paesi esteri dalle convenzioni in vigore.

La francatura facoltativa od obbligatoria fino al destino o fino ad un certo limite delle corrispondenze menzionate nel presente articolo, le condizioni cui devono essere soggetti i campioni di merci e le stampe, per godere della tassa moderata, le condizioni della raccomandazione delle lettere, ecc. ecc., dipenderanno dalle rispettive stipulazioni contenute nelle convenzioni postali conchiuse o da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati esteri, e rispettivamente fra l'Austria e gli Stati esteri.

Art. 23. La francatura delle corrispondenze di ogni genere potrà farsi nei due paesi con francobolli nazionali.

Art. 24. Quando il montare dei francobolli apposti sopra una lettera sarà inferiore alla tassa stabilita per compierne la francatura, questa lettera dovrà essere considerata come non francata, e trattata in conseguenza, tenendo conto del valore dei francobolli insufficienti adoperati.

Gli oggetti sotto fascia, ammessi al beneficio di una tassa moderata mediante francatura, saranno in caso di insufficiente francatura tassati come lettere non franche con deduzione del valore dei francobolli applicativi.

Art. 25. Le corrispondenze di ogni genere mal dirette saranno senza ritardo restituite al prezzo per cui l'uffizio di cambio speditore le avrà trasmesse in conto all'uffizio di cambio corrispondente.

Le corrispondenze, che per un motivo qualunque non avranno potuto essere rimesse ai destinatari, dovranno essere rimandate da una parte e dall'altra.

Quelle che saranno state rimesse francate, saranno rispedite senza tassa; quelle rimesse in conto, saranno restituite ai prezzi pei quali furono primitivamente conteggiate dall'amministrazione speditrice.

Art. 26. Le corrispondenze internazionali rivoltate per cambiamento di residenza di destinatari non dovranno per questo motivo essere soggette ad una tassa supplementare.

Le corrispondenze raccomandate in caso di rinvio saranno trattate come tali senza essere imposte di un nuovo diritto di raccomandazione.

Art. 27. Le amministrazioni delle poste delle due parti contraenti non ammetteranno nei pieghi cambiati fra i loro uffizi in virtù della presente Convenzione alcuna lettera contenente oro, argento monetato, gioie, o effetti preziosi, ed altri oggetti sottoposti a diritti di dogana.

Art. 28. La corrispondenza delle Loro Maestà il Re d'Italia, e l'Imperatore d'Austria, e dei membri delle Loro Auguste Famiglie, fra di loro, sarà spedita esente di tassa.

La corrispondenza esclusivamente relativa ai diversi servizi pubblici, indirizzata da uno Stato all'altro, e la cui circolazione in franchigia sarà stata autorizzata sul territorio dello Stato a cui appartiene il funzionario o l'autorità da cui emana questa corrispondenza, sarà trasmessa esente da ogni prezzo di trasporto.

Se l'autorità o il funzionario a cui la corrispondenza è indirizzata gode parimente della franchigia, la corrispondenza sarà distribuita senza tassa; nel caso contrario sarà gravata della sola tassa territoriale del paese di destino.

Art. 29. Negli uffici delle poste d'Italia e d'Austria si potranno depositare somme di denaro per essere pagate negli uffici postali dell'altro Stato col mezzo di vaglia postali.

Le due amministrazioni si accorderanno sulla tassa da riscuotersi per l'emissione di questi vaglia, sulla epoca da porre in esecuzione il servizio dei vaglia e sulle altre particolarità del servizio medesimo.

Art. 30. I Governi italiano ed austriaco si obbligano a far trasportare nel loro territorio i pieghi chiusi che gli uffici italiani ed austriaci potranno cambiarsi tra di loro e cogli uffici dei paesi esteri, per i quali l'Italia e l'Austria servono o potranno servire di mediazione, sotto condizione però che il trasporto di questi pieghi chiusi possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono le due amministrazioni d'Italia e d'Austria, ed ai prezzi qui sotto indicati:

a) Per i pieghi chiusi, cambiati tra gli uffici italiani sia per la via di terra attraverso il territorio austriaco, sia col mezzo dei piroscafi postali austriaci, e fra gli uffici austriaci, sia per la via di terra attraverso il territorio italiano, sia col mezzo dei piroscafi postali italiani, le due amministrazioni dovranno pagare reciprocamente la somma di tre lire per chilogramma di lettere, e di 10 centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.

b) Per i pieghi chiusi cambiati per la via di terra fra l'Italia ed i paesi, a cui l'amministrazione austriaca può o potrà servire di mediazione, l'amministrazione italiana pagherà all'amministrazione austriaca la somma di trenta centesimi per trenta grammi di lettere, e di cinquanta centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.

c) Reciprocamente per i pieghi chiusi, cambiati per la via di terra fra l'Austria ed i paesi a cui l'amministrazione italiana può o potrà servire di mediazione, l'amministrazione austriaca pagherà all'amministrazione italiana la somma di trenta centesimi per trenta grammi di lettere, e di cinquanta centesimi per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.

d) Per i pieghi chiusi a destino di paesi esteri, trasportati col mezzo dei piroscafi postali dei due paesi, le amministrazioni italiana ed austriaca dovranno abbuonarsi reciprocamente della somma di cinquanta centesimi per trenta grammi di lettere, e di una lira per chilogramma di stampe e di campioni, peso netto.

Art. 31. È convenuto che il peso delle corrispondenze di ogni genere cadute in rifiuto, nonchè quello dei fogli d'avviso e di altre carte di contabilità relative al cambio delle corrispondenze trasportate in pieghi chiusi, in virtù dell'articolo 30, non sarà compreso nel peso delle lettere, campioni e stampe di ogni genere, sulle quali viene imposto il prezzo di transito fissato dall'articolo citato.

Art. 32. I diritti da pagarsi pel trasporto dei pieghi chiusi, menzionati nell'articolo 30, saranno compresi nel conto trimestrale.

Art. 33. I conti relativi al cambio delle corrispondenze fra gli uffizi delle due amministrazioni saranno regolati da un conto generale mensuale.

Questi conti saranno saldati trimestralmente con gruppi di denaro sonante o con cambiali pagabili in ispecie metalliche del paese ove ha luogo il pagamento. Questo sarà fatto alla Regia Direzione delle poste in Venezia o alla I. R. Direzione delle poste in Trieste, secondo che risulterà creditrice l'una o l'altra delle due amministrazioni.

Nella liquidazione dei conti, quaranta soldi austriaci saranno ragguagliati ad una lira italiana.

Art. 34. Le due amministrazioni stabiliranno, di comune accordo, la forma dei conti ed ogni altra disposizione di ordine necessaria per assicurare l'esatta esecuzione della presente Convenzione.

È inteso che le disposizioni indicate nel presente articolo potranno essere modificate dalle due amministrazioni ogniqualvolta, di comune accordo, ne riconoscano la necessità.

Art. 35. La presente Convenzione avrà effetto a cominciare dal 1° luglio 1867, e resterà obbligatoria fintantochè una delle due parti non ne abbia data disdetta con preavviso di un anno.

A principiare dal giorno che la presente Convenzione sarà posta in esecuzione rimarrà abrogata la Convenzione postale conchiusa in Torino fra il Regno di Sardegna e l'Impero d'Austria il 28 settembre 1853.

Art. 36. Questa Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiate a Firenze al più presto che sia possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione, ed appostivi i sigilli delle loro armi.

Fatta a Firenze, addì 23 aprile 1867.

Firmati: U. RATTAZZI.
DE BLASIIS.
KÜBECK.
DE PRETIS.

Noi avendo veduta ed esaminata la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro R. sigillo.

Date in Firenze, addì ventitre del mese di giugno l'anno del Signore milleottocentosessantasette e del Regno Nostro il decimonono.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri
P. DI CAMPELLO

Relazione del ministro della marina a S. M. il Re in udienza del 4 luglio ultimo sul decreto che modifica i regolamenti 14 giugno 1863 e 1° ottobre 1865 per l'ordinamento delle Regie navi.

SIRE,

Il R. decreto 14 giugno 1863 che stabilisce le tabelle d'armamento pel R. naviglio, il regolamento 1° ottobre 1865 pel servizio a bordo delle navi in disarmo, disponibilità ecc. ecc., stabilivano cinque diverse posizioni in cui una nave da guerra potesse trovarsi.

L'esperienza ha chiaramente dimostrato come sia dal lato economico, quanto per principio di semplificazione nell'amministrazione, fosse vantaggioso ridurre a tre sole le posizioni diverse in cui una nave da guerra si possa trovare, esclusione fatta da quella di disarmo. Dette posizioni sarebbero le seguenti: quella di disponibilità, a cui corrisponderebbe la nuova colonna proposta *C*; quella d'armamento ridotto, alla quale corrisponde il personale stabilito dall'antica colonna *B*; e quella di completo armamento, alla quale corrisponde pure l'antica colonna *A*.

Per tali considerazioni lo scrivente si onora sottoporre alla Augusta firma di V. M. il qui unito decreto col quale vengono abolite le antiche colonne *C* e *D* delle tabelle d'armamento, sostituendovi un'unica colonna *C*, approvando la quale si rende necessario modificare l'art. 6 del regolamento 14 giugno 1863 per l'armamento delle navi dello Stato, e modificar pure in quanto resulta contrario alle presenti prescrizioni il regolamento 1° ottobre 1865 pel servizio a bordo delle navi in disarmo, disponibilità ecc. ecc.

Il numero 3804 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1863 sull'armamento delle navi dello Stato;

Visto il regolamento 1° ottobre 1865 pel servizio a bordo delle navi in disarmo, in disponibilità, ecc., firmato d'ordine Nostro dal ministro della marina;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Resta abrogato il disposto dell'articolo 6 del regolamento 14 giugno 1863 per l'ordinamento delle Regie navi.

Art. 2. L'articolo 6 del citato regolamento sarà rimpiazzato dal seguente: *Sulle navi in disponibilità la guardia è affidata ai sottufficiali.*

Art. 3. Resta abrogata la colonna *C* delle tabelle n° 1 e 2 annesse al regolamento 14 giugno 1863, non che la colonna *D* messa in vigore con decreto ministeriale per l'applicazione del regolamento 1° ottobre 1865. Ad esse vien sostituita un'unica colonna *C*, unita al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Art. 4. Il regolamento 1° ottobre 1865 è abrogato: esso sarà modificato coerentemente al disposto del presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. PESCETTO.

Nuova Colonna C indicante il personale d'armamento del Naviglio in disponibilità nella Tabella n° 1 del Regolamento sull'armamento delle RR. Navi del 14 giugno 1863.

ARMAMENTO DEL REGIO NAVIGLIO

DA GUERRA

Ordine delle navi	Vascello di 3° ordine	Fregate di 1° ordine			Fregate di 2° ordine				Corvette di 1° ordine					Corvette di 2° ordine			
Specie delle navi	ad elica	ad elica		corazzata	a vela	ad elica	corazzate		ad elica	a vela	corazzata	a ruote	ariete	a vela	ad elica	a ruote	
NOME DEL TIPO	*Re Galantuomo*	*Duca di Genova*	*Maria Adelaide*	*Re d'Italia*	*Partenope*	*Regina*	*Principe Carignano*	*Ancona*	*Magenta*	*Euridice*	*Terribile*	*Fulminante*	*Affondatore*	*Iride*	*Etna*	*Tukery*	*Guiscardo*
Colonna del tipo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Luogotenente di vascello di 1ª classe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1
Id. id. di 2ª id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sottotenente di vascello	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sottocommissario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»
Secondo piloto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1
Allievi piloti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»
Magazzinieri di 1ª, 2ª e 3ª classe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1
Primo capo macchinista	1	1	1	1	»	1	1	1	1	»	1	1	»	»	»	1	»
Secondo capo id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Primi macchinisti	1	1	1	1	»	1	1	1	1	»	1	1	»	»	1	1	»
Secondi id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Operai fuochisti	2	2	2	2	»	2	2	2	2	»	2	2	»	»	2	2	2
Marinai id.	8	8	8	8	»	6	8	8	6	»	6	6	»	»	6	6	4
Nocchieri di 1ª classe	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª o 3ª classe	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	»	1	1	1	1
Secondi nocchieri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»
Capi cannonieri di 1ª classe	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª o 3ª classe	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	1	1	1	1
Secondi capi cannonieri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	»	»	»	»	»
Maestri d'ascia di 1ª classe	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª o 3ª classe	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	1	1	1	1
Maestri velieri di 1ª classe	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª o 3ª classe	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	»	1	»	1	1	1	1
Timonieri	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	»	1	1	1	1
Marinai di 1ª o 2ª classe	12	8	8	8	12	12	6	6	6	6	6	4	»	4	4	3	3
Id. di 3ª classe	20	18	18	18	16	16	14	14	12	12	12	10	»	6	6	5	5
Sergente aiutante	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sott'uffiziale o caporale infermiere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»
Commesso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1
Cuoco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»
Caporal prevosto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1
TOTALE...	62	56	56	56	46	56	50	50	44	31	42	40	»	20	30	28	26

DA GUERRA (seguito) — **DA TRASPORTO**

Ordine delle navi	Corvette di 2° ordine Brigantino			Avvisi di 1ª classe	Avvisi di 2ª classe			Cannoniere di 2ª classe		Trasporti di 1ª classe			Trasporti di 2ª classe		Trasporti di 3ª classe		
Specie delle navi	a vela	a ruote	a vela	a ruote	a ruote			ad elica		a vela	a ruote	ad elica	a ruote	ad elica	a vela	a ruote	ad elica
NOME DEL TIPO	*Valoroso*	*Miseno*	*Colombo*	*Messaggero*	*Aquila*	*Authion*	*Ichnusa*	*Veloce*	*Vinzaglio*	*Des-Geneys*	*Cambria*	*Conte Cavour*	*Plebiscito*	*Dora*	*Sparviero*	*Oregon*	*Ferruccio*
Colonna del tipo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Luogotenente di vascello di 1ª classe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. id. di 2ª id.	1	1	1	1	»	»	»	»	»	1	1	1	1	1	»	»	»
Sottotenente di vascello	»	»	»	»	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Sottocommissario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Secondo piloto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»
Allievi piloti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Magazzinieri di 1ª, 2ª e 3ª classe	1	1	1	1	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»
Primo capo macchinista	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»
Secondo capo id.	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
Primi macchinisti	»	»	»	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	1	1
Secondi id.	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	»	»	»
Operai fuochisti	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	2	2	1	1	»	»	»
Marinai id.	»	4	»	6	4	4	2	2	2	»	4	4	4	4	»	2	2
Nocchieri di 1ª classe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª o 3ª classe	1	1	1	1	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»
Secondi nocchieri	»	»	»	»	1	1	1	1	1	»	»	»	1	1	1	1	1
Capi cannonieri di 1ª classe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª o 3ª classe	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Secondi capi cannonieri	»	»	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»
Maestri d'ascia di 1ª classe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª o 3ª classe	1	1	1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	1	1	1	*1	*1	»	»	»
Maestri velieri di 1ª classe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª o 3ª classe	1	1	1	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»
Timonieri	1	1	1	1	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»
Marinai di 1ª o 2ª classe	3	2	2	2	2	2	1	1	1	4	2	2	2	2	»	»	»
Id. di 3ª classe	6	4	4	6	2	2	2	2	2	8	6	6	3	3	2	2	2
Sergente aiutante	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sott'uffiziale o caporale infermiere	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»
Commesso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	»	»
Cuoco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Caporal prevosto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALE...	18	21	15	26	15	15	12	12	12	22	26	26	18	18	3	6	6

ANNOTAZIONI

NB. I Commissari debbono prestar servizio a terra.

NB Gli ufficiali e sott'ufficiali macchinisti, non che operai, devono prestar l'opera loro a terra nelle officine degli arsenali quando richiesti.

* Secondi maestri d'ascia.

Firenze, 4 luglio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

F. PESCETTO.

Il numero 3819 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra l'Italia e l'Austria e sottoscritto in Firenze il 23 aprile 1867.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE

P. DI CAMPELLO.

(Il Trattato nel prossimo numero)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO.

Nella tornata di ieri si è discusso ed adottato a grande maggioranza lo schema di legge già approvato dalla Camera dei deputati relativo alla costituzione del Banco di Sicilia, dopo dibattuta l'opportunità di un ordine del giorno circa il modo di esecuzione della legge stessa proposto dal senatore Caccia, e che dopo le dichiarazioni intervenute nella discussione venne dal proponente ritirato.

Venne pure data comunicazione dei quattro seguenti progetti di legge d'iniziativa della Camera elettiva e dalla medesima approvati, concernenti interessi dell'isola di Sicilia, cioè:

1° Disposizioni relative agli impiegati in disponibilità nella provincia di Palermo;

2° Corrispondenza postale marittima fra Palermo e Napoli;

3° Esenzione da tassa per nuovi fabbricati di Palermo;

4° Disposizioni relative alla rete stradale di Sicilia e agli stipendi dei graduati e militi a cavallo dell'isola medesima.

Nelle riunioni che tennero ieri e ieri l'altro prima della seduta pubblica, gli uffici del Senato presero ad esame i seguenti progetti di legge, e nominarono a commissari pei medesimi:

1° Liquidazione dell'asse ecclesiastico: i senatori Pallieri, Robecchi, Cadorna, Vigliani, Mirabelli, Amari professore, Vacca, Astengo, Farina e Caccia;

2° Spesa straordinaria per opere di completamento al porto da Malamocco: i senatori Chigi, Pasini, Giorgini, Miniscalchi e Paleocapa;

3° Spesa straordinaria per soccorso e cura ai poveri colerosi: i senatori Arese, Taverna, Burci, Lambruschini e Farina;

4° Modificazioni alla legge sulla costituzione della Corte dei conti: i senatori Pavese, Vigliani, Amari professore, Mauron e Caccia.

Le sedute del Senato vennero quindi aggiornate fino all'epoca in cui sarà preparato per la discussione il disegno di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

CAMERA DEI DEPUTATI.

La Camera nella tornata di ieri approvò i singoli articoli de' seguenti disegni di legge:

Modificazione della legge che riguarda la dotazione della Corona, dopo breve discussione a cui presero parte i deputati Civinini, Ricciardi, il presidente del Consiglio e il relatore Ricci Vincenzo;

Riparto delle sovraimposte comunali e provinciali, secondo le variazioni introdottevi dal Senato, senza contestazione alcuna;

Pensioni alle vedove e a' figli de' medici e chirurghi morti per l'assistenza dei cholerosi; intorno al quale schema ragionarono i deputati Alippi, Civinini, Sanguinetti, Comin, Serpi, Bertea, Ungaro, Pepoli, Palasciano, Amari, Lualdi, Lazzaro, Bertani, Piolti de' Bianchi, il relatore Macchi, il presidente del Consiglio e il ministro della guerra;

Convalidazione di un R. decreto relativo alle scadenze delle cambiali e di altri effetti commerciali nella provincia di Palermo, senza discussione;

Estensione alle provincie venete e mantovana della legge concernente le Camere di commercio, parimenti senza discussione;

Si approvò la questione pregiudiciale riguardo ad una proposizione del deputato Vito D'Ondes-Reggio, relativa al disegno di legge inteso ad accordare un assegnamento vitalizio a' religiosi rimasti privi di pensione;

E si cominciò la discussione dello schema di legge pel riscatto delle guarentigie concesse dallo Stato ad alcune Società di ferrovie, di cui trattarono i deputati Cadolini, La Porta, Nicotera, il presidente del Consiglio e il R. commissario Bella.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Si fa noto che è ammesso il cambio dei francobolli postali da cent. 15 corretti con quelli da cent. 20.

Il cambio si eseguirà dagli uffizi postali del Regno durante tutto il volgente mese di agosto.

Firenze il 1° agosto 1867.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

Se dovremo far la guerra al re Teodoro d'Abissinia non l'avremo provocata noi. Intraprenderemo la importante impresa di invadere il territorio del monarca, dopo lunghe discussioni, con la competente conoscenza della natura del paese da traversarsi, delle difficoltà che s'incontrano, e dopo avere udite le spiegazioni e le predizioni di un gran numero di viaggiatori Il dibattimento avvenuto alla Camera è utile per dare nozioni alla opinione pubblica inglese. Ma se il monarca abissinio legge, come dicesi, i nostri giornali, può confermarsi, col nostro evidente ondeggiare, nel disegno di tenere i prigionieri quanto gli parrà.

La impressione che lascia quella discussione è che un certo numero di deputati è favorevole ai provvedimenti bellicosi che il governo dopo lungo esitare, non è loro avverso, ma anche i più ardenti a vendicare la offesa recata al nostro paese, e a liberare i concittadini, non dissimulano le difficoltà della impresa. È inutile tornare sulle cause originali della disputa o discutere la prudenza di quelli che diressero o di quelli che eseguirono le varie missioni.

.... Tutti concedono però, anche quelli che raccomandano la politica bellicosa che la spedizione è difficilissima. La qual cosa invero non dovrebbe atterrire una nazione quando è in cospetto del suo dovere e dell'onor suo; ma bisogna che usi la maggiore cautela nel fare il piano della campagna. Un esercito deve marciare dalle coste del Mar Rosso, una delle regioni più calde del globo, a traverso un paese pieno di monti, senza strade, scarso di acque, per avanzarsi nell'interno.

Lord Stanley parlò di questo candidamente, niegò di dar la parola del governo per la spedizione, benchè ammettesse che quel concetto si stava meditando.

Il governo non si getterà nella impresa, ne abbiamo la fiducia, senza migliore apparenza di favorevole successo di quella che abbiamo ora dinanzi.

— Leggesi nel *Morning Post*:

Tutti concedono che la condizione dell'Irlanda è pessima. Nella discussione che intorno a questo argomento avvenne l'altra sera, il Cancelliere dello Scacchiere non esitò a dichiarare che quelli che sono responsabili del governo del paese veggono con grande ansietà e rammarico siffatto stato di cose. Nè il male nasce dalla condotta dell'amministrazione passata o presente. Questo non è il caso, come disse il signor Disraeli. Le conseguenze di un continuo sistema di malgoverno agiscono sopra quella generazione che ha adottata una politica più illuminata e liberale. Ma pare che il signor Disraeli pensi che vi sono cause a parte di qualunque sistema di governo che provocano quella situazione anormale cagionata da un concorso di circostanze quasi senza precedenti.

FRANCIA. — Si legge nel *Moniteur universel*:

Vari organi della stampa francese od estera pubblicano come esatte delle asserzioni adatte a recare il disordine e l'inquietudine nelle operazioni del commercio e dell'industria.

Si sostiene con persistenza che le nostre relazioni internazionali sono tese ed autorizzano il presentimento di un conflitto più o meno lontano. Per rendere verosimili queste indicazioni si annunzia che due nuovi campi verranno formati sulla frontiera orientale, che i preparativi militari si proseguono con attività al Ministero di guerra, e che l'effettivo della nostra armata viene mantenuto nella cifra che esso aveva raggiunto sullo scorcio del passato aprile.

Queste voci sono prive di qualunque fondamento. Esse non possono aver origine che da passioni ostili, da speculazioni interessate e da una credulità lamentevole.

La verità è questa: il Governo dell'Imperatore non si trova di fronte ad alcuna questione diplomatica di natura da modificare i rapporti pacifici ed amichevoli colle diverse potenze.

Il Gabinetto di Firenze ha prese le misure più energiche per proteggere contro qualunque tentativo le frontiere pontificie; la convenzione del 15 settembre sarà risolutamente eseguita.

Nissun nuovo campo deve essere creato nè all'interno nè sulle frontiere dell'impero. Le classi del 1860 e del 1861 sono state rinviate ai loro focolari sino dal 1° giugno. L'armata attiva non si compone adunque in questo momento che di quattro contingenti, che appartengono alle classi del 1862, 1863, 1864 e 1865. La classe del 1866 verrà incorporata verso la fine del mese di agosto, ma l'intenzione del Governo è di far rientrare nei suoi focolari alla stessa epoca la classe del 1862. A partire dal 1° settembre pertanto l'armata attiva non comprenderà, come non comprende oggi, che i contingenti di quattro sopra sette classi.

L'effettivo dei cavalli è stato sensibilmente accresciuto dietro le compere fatte nel mese di aprile, ma il ministro della guerra ha deciso che otto o dieci mila di tali cavalli verranno rimessi agli agricoltori, e questa determinazione è in corso di esecuzione.

Il Governo nutre fiducia che queste dichiarazioni così precise dissiperanno le incertezze che avevano potuto impossessarsi della pubblica opinione.

— La *Patrie* scrive:

Riceviamo da Berlino dei dispacci che ci pongono in grado di misurare le esagerazioni a cui fornirono pretesto le trattative aperte tra la Prussia e la Danimarca rispetto all'articolo 5 del trattato di Praga.

I giornali più accreditati di Berlino sono vittime anch'essi degli intrighi, il cui scopo è quello di presentare la situazione presente come allarmante per le relazioni della Prussia colle potenze che si interessano allo scioglimento della questione pendente tra Berlino e Copenaghen.

È verissimo che la esecuzione del trattato di Praga ha provocato uno scambio di conversazioni tra il Gabinetto di Berlino ed i rappresentanti delle grandi potenze; ma ciò è avvenuto sino da due mesi addietro, vuol dire dall'epoca in cui vennero spediti i primi dispacci rispettivamente da Berlino a Copenaghen e da Copenaghen a Berlino. È vero del pari che la Francia e la Russia hanno fatto conoscere, in questi ultimi tempi particolarmente, le loro impressioni, impressioni le quali d'altra parte concordavano colle pacifiche disposizioni del Governo del re Guglielmo; è vero infine che, or son pochi giorni, il signor de Thil ha ricevuto, come suole accadere frequentemente, i rappresentanti della Francia e della Russia, e che in uno dei colloqui che ebbero luogo, il signor Lefèvre di Behaine, che sostituiva il signor Benedetti in congedo, come il signor de Thil sostituiva il signor Bismarck, ha potuto precisare meglio le vedute del suo Governo edotto dell'ultima risposta della Danimarca.

Ma fuori di ciò nulla vi ha, sia come pratica diplomatica, sia come contegno assunto dalla Francia o dalla Russia, che giustifichi le voci sparse e spieghi le assertive di alcuni giornali.

In compendio i nostri dispacci ci dicono che nei circoli diplomatici tedeschi la convinzione generale è che lo scioglimento della questione dello Schleswig settentrionale non ha sollevato e non possa sollevare difficoltà sia fra le due parti direttamente interessate, sia fra loro od una di loro e le potenze che prestano ufficiosamente il loro concorso a quella soluzione.

PRUSSIA. — Lo sviluppo delle forze militari prussiane, dice la *France*, si compie con attività rimarchevole.

La leva dell'anno 1866 ha fatto entrare nell'armata prussiana 93,616 reclute, più 12,000 volontari, più ancora circa 70,000 reclute fornite dalle nuove provincie, dimodochè l'armata si è rinforzata in questo solo anno di 175,000 uomini circa.

In questo momento si attende a rinforzare la guarnigione della cittadella di Magonza.

— Lo stesso giornale fa sapere che lo sgombro della cittadella di Lussemburgo si compie lentamente. Credesi che esso sarà definitivamente compiuto per i primi di agosto.

AUSTRIA. — Si ha da Vienna, 27 luglio:

Il comitato eletto nell'ultima seduta della Camera dei deputati del Consiglio dell'impero per le confessioni religiose incaricato di discutere il primo punto delle proposte Herbst colle aggiunte portatevi dalla Camera, che cioè fosse rimesso in attività il codice civile, coi cambiamenti riconosciuti desiderabili, riguardo alla legge matrimoniale pei cattolici, e che la giurisdizione sulle questioni matrimoniali venisse di nuovo rimessa ai tribunali civili, concretò nella sua seduta di ieri le seguenti proposte:

a) È da passarsi alla redazione d'una nuova legge matrimoniale.

b) Nell'intervallo per l'elaborazione della nuova legge matrimoniale e della legge egualmente deliberata sui rapporti delle confessioni religiose, per l'urgente eliminazione dei pregiudizi portati dal concordato alla legislazione civile e alla giurisdizione in oggetti matrimoniali, e con riserva dei cambiamenti opportuni da proporsi, accennati nell'introduzione, sono da riporsi in attività le prescrizioni del codice civile generale che esistevano pei cattolici in oggetti matrimoniali prima dell'anno 1856, con tutte le ordinanze addizionali, fino allora emanate, come pure le prescrizioni della normale giurisdizione dell'anno 1852, relativamente alla giurisdizione matrimoniale colle relative disposizioni transitorie.

Dopo lunga discussione queste proposte furono respinte per maggioranza di voti, e venne deliberato, sopra proposta del dottor. Figuly, che il sub-comitato debba attenersi entro i limiti della deliberazione presa nell'ultima seduta della Commissione, e presentare a questa un progetto perchè venga ristabilito il codice civile generale, coi desiderabili cambiamenti, quale norma dei rapporti matrimoniali dei cattolici, nonchè la giurisdizione dei tribunali civili.

In seguito a tale deliberazione, il deputato de Mühlfeld fu incaricato di elaborare una tale proposta di legge.

In quanto al terzo punto della proposta Herbst (regolazione dei rapporti fra le diverse confessioni) venne deliberato di attendere le proposte del Governo. Fu inoltre deliberato di procedere al progetto d'una legge per la regolazione dei rapporti delle scuole colla Chiesa, sulla base fondamentale dell'emancipazione delle prime dall'ultima, e fu incaricato il deputato Hermann della redazione di tale progetto.

— La *Presse* di Vienna pubblica il seguente articolo:

Come è noto, le condizioni finanziarie dell'impero sono giunte ad un punto, che si osa discutere sul dovere dello Stato di mantenere le obbligazioni da lui assunte. Il più grossolano cinismo, che sposta arbitrariamente i confini tra il dovere ed il diritto si presenta ora senza riguardi alla luce del giorno, giacchè gli avvenimenti finanziari dell'anno scorso hanno sommamente demoralizzato la pubblica opinione. La teoria del « diritto di necessità dello Stato » posta in giro dodici mesi fa, s'agita ancora in molte teste, e si ha l'ardire di discorrere del fallimento dello Stato come di un legittimo argomento di conversazione Ora noi dobbiamo confessare che non crediamo al fallimento dello Stato, e non ci crediamo perchè nell'attuale condizione delle cose esso non gioverebbe alle finanze dello Stato. Un fallimento dello Stato dovrebbe consistere in una riduzione degl'interessi del debito pubblico, ovvero in una riduzione del valore della carta monetata.

Ambidue questi mezzi ci sembrano insufficienti per ristabilire l'equilibrio economico. Alla riduzione del valore della carta monetata non si può pensare Sarebbe un ultimo e spaventevole mezzo, a cui non si ricorre che quando la emissione abbia superato i limiti del commensurabile. Quando siano in circolazione tante carte di credito, che tutte le relazioni di valore furono già rovesciate, e che sparì di già, non solo la probabilità, ma benanco la materiale possibilità di redimerle, allora si può pensare a una riduzione o ad una ammortizzazione della carta monetata. Fu questo il caso al tempo del Direttorio francese e sotto il ministro Wallis. Ma con una massa in circolazione di soli 300 milioni di fiorini, qual è l'attuale, una diminuzione di valore ai biglietti dello Stato sarebbe, senza più, ridicola

Egualmente senza pratico effetto rimarrebbe

una riduzione degli interessi del debito pubblico. I progetti per ribassare il tasso dell'interesse da cinque a tre per cento, e anche meno pullularono per verità colle forme più diverse. Ma dubitiamo che esse non formino più oggetto di serie discussioni. Col risparmio che in tal modo si otterrebbe, non si arriva ancora a socorrere le finanze austriache. Una diminuzione nelle spese di 50 o 60 milioni basterebbe appena a ristab lire momentaneamente l'equilibro, non che a fermare per sempre l'indice della bilancia. Noi dobbiamo apparecchiarci a sopportare le conseguenze delle mutazioni politiche con un aumento di spese, che potrà anche eguagliare quel progettato risparmio d'interessi..... Una riduzione degli interessi sarebbe a ragione considerata come un fallimento mascherato. Essa recherebbe grave danno al credito dello Stato, caduto già così in basso, offenderebbe nel modo più sensibile il benessere dei creditori dello Stato; e a questo proposito convien notare che dei tre miliardi, a cui ammonta il debito pubblico, uno almeno è in Austria.

Ma chi vorrebbe evocare le incalcolabili conseguenze di una dichiarazione d'insolvenza, senza porre poi rimedio alla vera sede del male? E quand'anche si arrivasse, con una considerevole riduzione degli interessi ad ottenere almeno un provvisorio riordinamento delle finanze, basterebbe il primo colpo di vento politico, una indisposizione di Napoleone, un malumore di Bismarck per rimettere nuovamente in profonda agitazione le acque così faticosamente acquietate. Quando si pensa che la campagna dell'anno scorso, durata sette giorni, aggravòlo Stato di 500 milioni, la proposta di riduzione di 50 milioni deve parere un cattivo scherzo...

Noi dichiariamo perciò che il fallimento dello Stato è assolutamente inammessibile. Certamente non neghiamo che le condizioni del Tesoro pubblico sono gravissime. Il male maggiore sta in ciò che la forza d'imposizione e di consumazione è in decadenza. La lunga negligenza degli interessi materiali trova una terribile vendetta..

Il vero, l'unico mezzo di riparare è — a nostro avviso — il rilevamento delle forze produttive. La via non è breve, e colla migliore volontà abbisogna di lungo tempo per ricuperare il perduto. Fino a quel punto converrà vivere una vita stentata, accumulare i granelli di sabbia uno sopra l'altro. Una onesta e inventiva direzione delle finanze troverà il modo di coprire le necessità della giornata, quando il mondo sia persuaso che le forze produttive del paese sono coltivate e accresciute. Le cure radicali, i progetti ingegnosi non ci possono giovare. Sana dieta finanziaria e insieme erculei sforzi nel campo economico son necessarii. Con ciò tornerà la fiducia, si troverà ancora il credito, e sarà ristabilita la possibilità di esistere. Un fallimento per risparmiare pochi milioni non ci può aiutare. Risollevando la pubblica prosperità, si otterranno miliardi.

PRINCIPATI UNITI. — L'*Havas* pubblica il seguente telegramma spedito da Buckarest il 23 luglio e giunto a Parigi soltanto il 29 mattina:

Bucharest, 23 luglio.

La Commissione d'inchiesta sull'affare di Galatz ha constatato che l'autorità rumena non era affatto colpevole della disgrazia accaduta. I dieci vagabondi condannati dai tribunali alla espulsione in virtù del Codice Napoleone che vige in Rumania, sono stati rinviati in Turchia dietro la loro propria dichiarazione di essere venuti appunto da quel paese.

La inchiesta ha inoltre constatato che fu il comandante della barca turca quello che riconduceva questi individui che li ha fatti gettare nel fiume. La popolazione rumena di Galatz ne salvò otto. Questi fatti risultano provati da parecchie deposizioni testimoniali oculari e dalle stesse dichiarazioni degli individui salvati.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York 16 luglio:

Un dispaccio di Galveston dice:

Sono giunte le seguenti ulteriori particolarità intorno alla morte di Massimiliano: — mentre usciva dal convento, Massimiliano disse: che splendido cielo sereno! Io lo bramavo così per l'ora della morte! « Tutti erano vestiti con scrupolosa attenzione. L'ufficiale che comandava i soldati che dovevano tirare chiese a Massimiliano il perdono, disse che disapprovava la esecuzione, ma che era soldato e costretto ad obbedire agli ordini. Massimiliano rispose: « un soldato deve sempre obbedire agli ordini. Vi ringrazio di cuore de' vostri sentimenti gentili, ma voi obbedite agli ordini ricevuti. »

Massimiliano dette il posto centrale a Miramon. La moglie di Mejia correva per le strade, prima della esecuzione con un bambino nato di recente.

Il dipartimento di Stato a Washington ha pubblicato un lungo documento del signor Seward, che dà la decisione del gabinetto americano sulla questione Santa Anna. Il signor Seward, passati in rivista i fatti, manifesta la sua opinione; dice che Santa Anna è un vero filibustiere e che la *Virginia* non era al servizio degli Stati Uniti, essendo assolutamente sotto la dipendenza di Santa Anna, impegnata in una spedizione militare in violazione delle leggi degli Stati Uniti. Inoltre il rapporto aggiunge che Santa Anna sbarcò volontariamente a Sisal, ed approva la condotta del comandante Roe.

— Il corrispondente del *New-York Times* in data del 15 luglio dice:

« Ho incontrati molti Imperiali del Nicaragua e del Messico, che conosco personalmente, ed ho avuto con essi una lunga conversazione. È loro intento di organizzare una spedizione per il Messico. A Nuova Orleans riuniranno dieci reggimenti, venti in Nuova York, cinque in Filadelfia, e in altre città in proporzione. Sono pieni di fiducia nella buona riuscita. »

Dicesi che un manipolo di filibustieri sabato partisse da Nuova Orleans per il Messico, per la via dell'Avana. Appartengono ad un'organizzazione che si intitola « i vendicatori di Massimiliano. » Parlasi di altre spedizioni che si organizzano in varie città alacremente. Molti officiali ex-confederati sono entrati in quel movimento, e dicesi che il comandante sia il generale Jeferson Thompson già dell'esercito confederato. L'organizzazione è segreta, e poco traspira dei suoi piani, ma corre voce che il suo programma sia la distruzione del Governo di Juarez. Nel sud si sono arruolati trenta mila membri e si parla delle armi necessarie e dei fondi. Pare che le autorità a Washington non sono specialmente opposte al movimento.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La Commissione esaminatrice pel concorso ai sussidi, stabiliti dal Consiglio provinciale di Firenze e dal professor cavaliere Angiolo Vegni per il perfezionamento de'giovani della provincia nella Scuola Imperiale Centrale di arti e manifatture in Parigi;

R tenuta la necessità di statuire in precedenza le norme disciplinari da osservarsi nel portare ad effetto gli esperimenti prescritti pel concorso che sopra; e

Valendosi delle facoltà che gli sono state in proposito conferite dalla Deputazione provinciale con deliberazione del dì 26 luglio stante;

Ha unanimemente deliberato e stabilito quanto appresso:

Art. 1 Gli esami saranno aperti nel 1° agosto prossimo a ore 8 antimeridiane nelle stanze di residenza della Deputazione provinciale, e saranno proseguiti nei giorni immediatamente successivi.

Art. 2. Il disegno, le composizioni scritte e gli esercizi di lingua francese precederanno gli esami orali.

Art. 3. Gli esami orali saranno pubblici.

Art. 4. Le materie, su cui deve cadere l'esame, si divideranno in quelle d'importanza primaria e in quelle d'importanza secondaria.

Art. 5. Le materie d'importanza primaria, e come tali considerate per lo scopo del concorso, saranno: il disegno - l'aritmetica ragionata - la geometria elementare - l'algebra - la trigonometria - la geometria analitica - la geometria descrittiva - la fisica - la chimica.

Art. 6 Le materie d'importanza secondaria, così riguardate per lo scopo suddetto, saranno: la storia naturale - la lingua francese.

Art. 7. L'esame orale in ciascuna delle materie sopra indicate durerà circa mezz'ora.

Art. 8. La scelta dei temi che dovranno formare subietto dell'esperimento, sempre nei limiti fissati dal programma relativo, verrà rilasciata alla piena libertà degli esaminatori.

Art. 9. I temi scelti in ciascuna materia, e sui quali dovrà cadere la prova, saranno eguali per tutti gli esaminandi.

Art. 10. Il collegio degli esaminatori si dividerà pel disimpegno del suo ufficio in tre sezioni distinte, ognuna delle quali composta di tre professori, come appresso:

Prima sezione. — Disegno e lingua francese — Signori professori: Niccolò Berretti; Eugenio Le Monnier; Angelo Vegni.

Seconda sezione. — Aritmetica ragionata, geometria elementare, algebra, trigonometria, geometria analitica, geometria descrittiva. — Signori professori: Giuseppe Peri; P. Giovanni Antonelli; Niccolò Berretti.

Terza sezione. — Fisica, chimica, e storia naturale. — Signori professori: P. Giovanni Antonelli; Emilio Bechi; Filippo Pacini.

Art. 11. Il merito relativo di ciascuno esaminando verrà valutato e determinato per punti.

Art. 12. A questo effetto ciascuno dei tre professori della sezione disporrà di dodici punti.

Art. 13. Il numero dei punti favorevoli, necessari per vincere la prova nelle materie considerate d'importanza primaria, dovrà essere almeno quello della metà, più uno,

Art. 14. Il numero dei punti favorevoli, necessari per vincere la prova nelle materie considerate d'importanza secondaria, dovrà essere almeno di un terzo, più uno.

Art. 15. Nel caso in cui vada a verificarsi che nel resultato finale d'insieme abbia luogo fra i concorrenti la parità dei punti, si riterrà in allora per vincitore quegli che nel corso dell'esame avrà riportato un maggior numero di punti nelle materie considerate d'importanza primaria.

Firenze, li 29 luglio 1867.

Per la Commissione esaminatrice
Prof. ANGELO VEGNI.

— Sul disastro di Palazzolo, già annunziatoci dal telegrafo, il *Giornale di Udine* del 30 luglio reca i seguenti particolari, che dice degni di tutta fede.

Domenica, 28, ad un'ora dopo mezzogiorno, si scatenò sul paese una tromba che in pochi istanti produsse i più spaventevoli effetti,

Trenta case furono distrutte; settanta più o meno danneggiate in men che non si dice, senza che quegli infelici abitanti potessero nemmeno pensare a mettere in salvo se stessi e le loro robe.

Sotto le macerie si rinvennero 10 cadaveri; dei 28 feriti, due morirono la mattina del 29, uno è in pericolo di vita. Sparì una bambina di 14 mesi, la cui culla si trovò lanciata a gran distanza in mezzo alla campagna.

Il paese non conta che 1,500 abitanti; circa 400 sono rimasti privi di tetto, e di questi, 177 sono nell'assoluta incapacità di provvedersi un alloggio. La popolazione vicina provvede a ricoverarli per ora, ed il comune somministra ai bisognosi sostentamento e cura.

Sono degni dei maggiori elogi per l'attività e il caritatevole zelo di cui fecero e fanno prova in questa luttuosa circostanza, il sindaco, il medico, ed il parroco di Palazzolo, ed il commissario distrettuale che accorse da Latisana e si adoperò in ogni modo in soccorso dei danneggiati.

Il danno materiale ascende a parecchie centinaia di migliaia di lire. Molte famiglie sono ridotte nella più squallida miseria. La carità pubblica ha largo campo a manifestarsi, e certo essa non ricuserà di recare un sollievo a chi si trova improvvisamente colpito da così tremenda sventura.

— Sappiamo, dice la *Gazzetta di Venezia*, essere stata nominata una Commissione composta del sig. conte Balbi Valier assessore, e dei signori Minotto nobile cav. Giovanni, Casarini Giorgio, Capoliato Massimiliano, Cadorin ing architetto, Bragadin nobile conte Zilio, Fadiga dott. Domenico, Francesconi ing. Daniele, Reali cav. Antonio, Marangoni avv. Gio. Giorgio, Thomas dott. Antonio, Sola Pietro, Visentini avv. Antonio, Biondetti Gaspare, Leone Pincherle, a Parigi, allo scopo di predisporre ogni cosa pel solenne ricevimento in Venezia delle ceneri di Daniele Manin.

— La Deputazione provinciale di Catania ha generosamente messo a disposizione di quel prefetto la copiscua somma di lire 20,000 per soccorrere i poveri e le famiglie dei morti di cholera nella città e provincia.

Anche il Governo del Re, aggiunge il *Giornale di Sicilia*, ha inviato a questo oggetto un sussidio di lire seimila.

— Il *Corr. Merc.* annunzia che la fregata *Des-Geneys* sta per mettere alla vela per recarsi a Montevideo, dove rimarrà come nave magazzino ed ospedale.

Questo bastimento, che lascia per sempre i nostri lidi, è il Nestore dei legni della nostra marina da guerra. Esso vanta la rispettabile età di circa 50 anni.

— Il *Moniteur universel* annunzia che per liberalità di Sua Maestà Ottomana verso i poveri della città e delle parrocchie di Parigi venne rimessa nelle mani di monsignor l'arcivescovo, il quale deve farla distribuire, la somma di 33,000 franchi. Caduna delle 66 cure di Parigi riceve su questa somma 500 franchi.

— La Commissione degli autori drammatici di Francia avendo saputo che vive a Dreux una discendente di Rotrou senz'altro mezzo che una rendita vitalizia di 600 franchi allogatale da quel municipio, ha votato per quella settuagenaria una pensione annua di 500 franchi sul fondo di soccorso della Società.

— I giornali tedeschi danno la notizia della morte del dottor Weber, professore di chirurgia molto stimato a Heidelberg, e di due de'suoi aiuti tedeschi. Ecco come è avvenuta questa grande sventura:

Un bambino fu preso da angina cotennosa e fu subito portato allo spedale dove fu salvato. I due fratelli del malato furono mandati in campagna per evitare il contagio Ma era già tardi, perchè già avevano il germe della malattia. Il professore Weber andò in campagna per curare i due fratelli.

Egli fu costretto a fare l'operazione della tracheotomia. Disgraziatamente nel tempo della operazione un grumo di sangue cadde nell'arteria tracheale di uno dei bambini, e il dottor Weber non avendo lo strumento necessario, succiò la ferita finchè non ne ebbe tolto il grumo di sangue, e i suoi due assistenti fecero lo stesso. Presero la malattia di quei bambini e in sei giorni morirono tutti e tre.

— Dopo una traversata di 43 giorni, l'*Incomparabile* è arrivato giovedì da Nuova York a Southampton tra le 5 e le 6 della sera, col capitano Giovanni Mikes a bordo, e due uomini d'equipaggio. È lungo 24 piedi inglesi e largo 12 e 1/2. Quella zattera con due alberi si compone di tre cilindri appuntati alla estremità e riuniti insieme, non ha un vero ponte.

I due uomini si riparano sotto una tenda di tela impermeabile, simile a quelle degli zingari. Un grande cofano contiene i viveri. L'*Incomparabile* ha avuto sette burrasche assai forti, ed è arrivato con 7 galloni d'acqua in riserva. L'ultima nave che ha incontrata è il *John Chapman* che gli ha dato un uccello che era sempre vivo quando la zattera arrivò a Southampton Il capitano è stato malato due giorni durante il viaggio, ma i suoi uomini sono stati sempre sanissimi.

A bordo non vi era cronometro; navigavano alla ventura, e rettificavano la posizione secondo le navi che incontravano. L'*Incomparabile* non ha mai fatto acqua. Appena arrivato, il presidente della Camera di commercio è andato a bordo a felicitare il capitano Mikes, che è andato subito a terra a consegnare il rapporto in mano al console degli Stati Uniti.

(*Daily News*).

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Consiglio di vigilanza del Collegio Reale delle fanciulle in Milano.

Avviso di concorso.

Per il prossimo anno scolastico 1867-68 si renderanno vacanti nel R. Collegio delle fanciulle sei posti gratuiti, e diversi altri a pagamento.

Gli aspiranti ad alcuno dei detti posti dovranno presentare le loro domande in carta bollata al Consiglio di vigilanza del Collegio Reale, a tutto il giorno 30 agosto 1867.

Le condizioni di ammissione e di permanenza nel Collegio sono le seguenti:

I. I posti gratuiti sono serbati alle fanciulle appartenenti a famiglie civili, i cui genitori abbiano resi notevoli servigi allo Stato, o colle opere dell'ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nell'amministrazione, o nell'insegnamento pubblico.

II. La retta annua per ogni alunna che non ha posto gratuito è di lire 800 pagabili in rate trimestrali anticipate.

III. Tanto le alunne a posto gratuito, quanto le paganti, debbono inoltre, entrando in Collegio, anticipare la somma di lire 600 per la provvista del corredo, e pagare annualmente, a cominciare dal secondo anno, lire 300 per la conservazione del corredo stesso.

IV. Non sono ammesse nel Collegio prima degli anni 7 di età, nè più tardi dei 12. Le ammesse, quando non incorrano nelle pene della esclusione, possono permanervi fino ai 18 anni. Ma per modo eccettuativo, il Consiglio di vigilanza, costituito a norma dello statuto, potrà, coll'assenso del Ministero della pubblica istruzione, concedere che rimangano oltre al termine di quella età le alunne che avessero dato prova di singolare attitudine per diventare istitutrici o maestre nel Collegio.

V. Le domande d'ammissione devono essere accompagate:

1° Dalla fede di nascita;

2° Dall'attestato di vaccinazione o di vajuolo naturale;

3° Da un attestato medico, legalizzato dalla locale Giunta municipale, comprovante la sana costituzione fisica della fanciulla;

4° Dalle carte provanti la condizione del padre;

5° Dall'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte ai numeri II e III.

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione l'attuale domicilio dei ricorrenti.

Il Consiglio di vigilanza propone all'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica le alunne da ammettersi a posto gratuito.

La scelta delle allieve pei posti a pagamento è fatta dallo stesso Consiglio di vigilanza.

VI. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta, ed avere eguale trattamento.

VII. Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno, ma per gli insegnamenti è dato un mese di vacanza.

Milano, il 15 luglio 1867.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.

UFFICIO DI FIRENZE.

*Nota delle lettere e stampe giacenti all'ufficio di affrancamento per difetto di regolare affrancazione dall'*11 *al* 20 *luglio* 1867.

Lettere: Costa Anna Pinto, Figueira da Foz — Barghilione, Roma — Baldini e C., Roma — Bagnoli Enrico, Roma — Brassart Giovanni, Roma — De Silva Antonio, Figueira da Foz — Gai Paolo, Subiaco — Giannini Luisa, Roma — Kingsbory S. A, Roma — Luciani Michelangelo, Roma — Monicanti Giuseppe, Roma — Morini Agostino, Roma — Natilini Rosa, Fiano — Papa Pio IX, Roma — Pilastri Giuseppe, Damasco — Porcile Maria, Roma — Rodriguez Irao Gualberto, Lisbona — Theodoli Lauro, Civitavecchia.

Stampe: Abbate Giovanni, Salerno — Bornazzoli Luigi, Boratto — Barbagli Antonio, Bagni di Lucca — Battara fratelli, Zara — Conti Cesare, Saino — Comizio agrario, Avellino — Delman E, Cairo — Frondono Ludovico, San Miniato — Goodyear F. C., Londra — Lamberti Bocconi, Albenga — Magistratura municipale, Trieste — Remorino Girolamo, Firenze — Robustelli Stefano, Grosseto — Scheder Maria Budweis — Tolomei Emiliano, Bagni di Lucca.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 31.

La classe del 1864 fu rinviata.

La *Gazzetta Nazionale* riconferma la notizia dell'arrivo a Berlino di un dispaccio del Governo francese. Dichiara che un rifiuto reciso della Prussia è il solo mezzo da adottarsi per impedire alla Francia di rinnovare simili passi. La Prussia non riconosce alla Francia alcun diritto di intromettersi nella questione dello Schleswig.

Parigi, 31.

L'*Etendard* dice che le truppe francesi hanno occupato, senza trovare resistenza, tre provincie occidentali della Bassa Cocincina. Le popolazioni fecero loro un'accoglienza simpatica. Le truppe s'impossessarono di molte munizioni e provvigioni.

La *Patrie* pubblica un articolo dimostrando che il popolo francese ed il prussiano non vogliono la guerra.

Lo stesso giornale crede che l'arrivo dell'imperatore d'Austria a Parigi coinciderà col viaggio dell'imperatore Napoleone al campo di Châlons. I due sovrani dopo questa visita al Campo ritorneranno insieme a Parigi dove grandi feste avranno luogo. In seguito Napoleone si recherebbe a Biarritz, dove il barone di Beust andrebbe a passare una settimana.

Leggesi nel bollettino del *Moniteur du soir*:

Parigi, 31.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	30	31
Fondi francesi 3 %	69 05	68 92
Id. 4 1/2 %	— —	100 —
Cons. ital. 5 %	49 45	49 10
Id. fine mese	— —	49 35
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	342	336
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	226	221
Azioni str. ferr. *Vittorio Emanuele*	—	70
Id. Lombardo-venete	370	370
Id. Austriache	455	452
Id. Romane	73	75
Obbligazioni str. ferr. Romane	102	106
Id. prest. austriaco 1865	320	320
Id. in contanti	323	323

Londra, 31.

Consolidati inglesi	94 1/8	94 1/4

La nota del *Moniteur* del 29 sulla situazione è considerata in Francia e all'estero come una conferma delle idee concilianti e delle viste moderate che presiedono alla politica del governo imperiale e che regolano le sue relazioni con tutte le potenze. Il suo linguaggio ed i suoi atti offrono una garanzia preziosa per la pace d'Europa. Il buon senso del pubblico, rassicurato da dichiarazioni così precise, fa giustizia delle voci che diedero luogo ad allarmi immaginari.

Il *Constitutionnel* dice che l'imperatore Napoleone, avendo espresso all'Imperatore d'Austria il desiderio di dargli una prova di simpatia dopo la terribile catastrofe successa a Messico, ha stabilito di recarsi coll'imperatrice Eugenia a passare 48 ore a Salzburgo, viaggiando in stretto incognito.

Berlino, 31 luglio.

La *Corrispondenza provinciale* dice che la risposta alla nota danese sarà fatta immediatamente dopo il ritorno di Bismarck a Berlino.

Le elezioni per il Reichstag non avranno luogo prima del 24 agosto.

Parigi, 1.

Leggesi nel *Moniteur*:

I giornali si occupano della missione a Roma che sarebbe stata data al generale Dumont, e pubblicano un preteso discorso da lui pronunziato. È necessario precisare la verità dei fatti. Il ministro della guerra aveva esclusivamente invitato Dumont a ricercare, durante il suo soggiorno a Roma, le cause che hanno prodotto un certo numero di diserzioni nella legione d'Antibo. Quanto al discorso attribuito a Dumont, basti il dire che non fu tenuto. Le pubblicazioni fatte a questo riguardo sono apocrife.

Parigi, 1.

Il *Constitutionnel* dimostra che la Francia non si è punto intromessa diplomaticamente nella vertenza tra la Prussia e la Danimarca. Il *Moniteur* ha ristabilito la verità sulla situazione dichiarando che alcuna nota non fu rimessa nè letta al gabinetto di Berlino relativamente allo Schleswig. Soggiunge che mentre da un canto l'invio di una nota sarebbe stato un fatto grave, dall'altro l'esistenza di dispacci al rappresentante della Francia a Berlino, non deve preoccupare l'opinione pubblica. Quello di cui essa potrebbe al contrario inquietarsi, e di cui il Governo prussiano istesso potrebbe meravigliarsi, sarebbe di vedere, sopra questioni così importanti, il Governo francese tacere le sue impressioni e rinchiudersi in un silenzio di cattivo augurio, dando luogo ad una di quelle situazioni che raramente si producono, ma che creano sempre uno stato di diffidenza. Tali non sono punto le relazioni fra i due gabinetti.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 31 luglio 1867, ore 8 ant.

Oggi il barometro si è innalzato di 2 a 4 mm. su tutta la Penisola. La pressione è alla normale. Temperatura generalmente diminuita. Cielo sereno e mare mosso. Domina forte il nord-ovest.

Su quasi tutta l'Europa il barometro si è abbassato di 15 mm. Le pressioni sono piuttosto forti al nord della Francia, e sono sotto la normale in Isvezia, in Ispagna e sul Mar Nero dove soffia forte il vento di nord.

Qui il barometro è sceso di 1 mm. nella mattina e soffia il sud-ovest in alto.

Stagione migliorata: probabile continui.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 31 luglio 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754, 5	mm 753, 5	mm 753, 7
Termometro centigrado	25, 0	29, 0	21, 0
Umidità relativa	50, 0	23, 0	48, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	O. debole	O. quasi for.	O. debole

Temperatura { massima + 30,0 / minima + 16,5 }
Minima nella notte del 1° agosto + 15,5.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da G. Peracchi rappresenta: *Un vizio di educazione.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 1° Agosto 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		52 45	52 40	52 70	52 60	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.			70 »	69 1/4	» »	» »	» »	
Id. 3 0/0	god. 1 aprile 1867		35 1/2	35 »	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	1 genn. 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1520	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	44 1/2	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. CD.	» 1 luglio 1867	500	160 »	155 »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	199 »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1867	500	125 »	123 »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	386 »	385 1/2	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2a emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberate	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2a ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	53 1/2	
3 0/0 Idem	» 1 aprile 1867		» »	» »	» »	» »	36 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	26 65	26 62
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	106 1/2	106 »
Bologna	30			dto.	90			Lione	90		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90		
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 23	21 21
Genova	30			Amsterdam	90			*Sconto Banca* 5 0/0			
Torino	30			Amburgo	90						

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 52 50 per 10 corr.

Il vice sindaco: NERES VAIS.

Editto.

D'ordine dell'illustrissimo signor Massimo Freccia, giudice delegato al fallimento di Rutilio Toci negoziante sarto in via dei Tavolini in Firenze, sono convocati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento suddetto a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore in questo tribunale la mattina del 22 agosto prossimo in Camera di consiglio per deliberare sulla formazione del concordato che sarà per proporre il fallito, altrimenti il tribunale procederà a quanto prescrive l'articolo 612 del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Li 31 luglio 1867.

2074 M. De Metz, vice canc.

Editto.

D'ordine dell'illustrissimo sig. Alessandro Catani, giudice delegato al fallimento di Francesco Vannetti, negoziante di granate a Brozzi, sono nuovamente invitati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 24 agosto prossimo, a ore 11, nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di Firenze facente funzione di tribunale di commercio avanti detto signor giudice delegato per deliberare sulla formazione del concordato che sara per proporre di nuovo il fallito, altrimenti il tribunale procederà a quanto prescrive l'art. 612 del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Li 30 luglio 1867.

2075 M. De Metz, vice canc.

Editto.

A forma degli articoli 601 e 602 del Codice di commercio si assegna a tutti i creditori del fallimento di Antonio Masini, negoziante di manifatture in via Mercato Nuovo, n° 4, Firenze, il termine di giorni trentacinque a presentarsi avanti il signor Luigi Bonini al Banco Solari e C., via Archibusieri, n° 4, qual sindaco definitivo al fallimento suddetto, e rimettere al medesimo i loro titoli di credito, unitamente ad una nota indicante le somme di cui si propongono creditori, quando non preferiscano farne il deposito in questa cancelleria, per quindi procedere alla verificazione dei medesimi stabilita per la mattina del 12 settembre 1867, a ore 11 antimeridiane. Sono quindi invitati tutti i creditori a presentarsi in detto giorno ed ora nella Camera di consiglio di questo tribunale per effettuare avanti il signor giudice delegato ed il sindaco definitivo la verificazione di quei titoli che li riguardano, altrimenti non non sarà di essi fatto alcun conto a forma dell'articolo 614 del Codice suddetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Li 30 luglio 1867.

2076 M. De Metz, vice canc.

Avviso.

Si rende pubblicamente noto che con decreto di questa pretura del 29 luglio corrente l'illustrissimo signor avvocato Francesco Pacini, consigliere d'appello in riposo, è stato nominato curatore della eredità relitta dal fu cons Vincenzo Giannini morto in questa città li 26 detto.

Dalla cancelleria del IV mandamento li 31 luglio 1867.

2077 Eug° Manzuoli, canc.

Inibizione.

A dì 30 luglio 1867.

Si deduce a pubblica notizia che resta inibito ad Antonio Ricci, lavoratore attuale al podere di Petrojo in comunità di Sesto, popolo San Silvestro a Ruffignano, di fare contrattazioni di bestiame e quant'altro inerente a detta colonia senza espresso permesso della signora Angelica vedova Salvestrini e del di lei padre signor Giuseppe Mazzinghi, entrambi tutori Salvestrini.

2081 Gius. Mazzinghi, tutore.

Diffida.

Il sottoscritto, a tutti gli effetti della legge, rende pubblicamente noto che non riconoscerà d'ora in avanti alcuna contrattazione o debito contratto in nome del sottoscritto dal di lui fratello Serafino Manetti domiciliato fuori della Porta al Prato di questa città.

Firenze, 29 luglio 1867.

2053 Io Salvadore Manetti.

Estratto. 2078

Mediante pubblico istrumento del dì ventisei luglio milleottocento sessantesette, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor Adriano del vivente Giuseppe Fantoni, possidente domiciliato in Firenze, attesa l'espropriazione per la costruzione del nuovo Lung'Arno Serristori, facente parte dei grandiosi lavori occorrenti per l'attuazione del piano regolatore edilizio della città di Firenze, dichiarata opera di pubblica utilità col decreto Reale del dì 18 agosto 1866, ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze gli appresso beni:

Uno stabile posto in Firenze in via San Niccolò al numero stradale 36, rappresentato al catasto della comunità di Firenze in sezione C dalla particella di n° 2002, articolo di stima 1084 con rendita imponibile di lire toscane 79 44, pari a lire it. 66 73, a cui confina: 1° via San Niccolò; 2° Moschini Tito al piano terreno, e Fabbri Luisa ai piani superiori; 3° Serristori; 4° Galardi Giuseppe, salvo, ecc.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire diecimila ottocento settantotto e centesimi dieci, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme con i frutti alla ragione del cinque per cento all'anno dal dì 1° maggio 1867, previa giustificazione della libertà del fondo espropriato, spirati che siano trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de'25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

Estratto. 2079

Mediante pubblico istrumento del dì ventisei luglio 1867, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, i signori Giuseppe e Gaetano del vivente signor Jacopo Gherardi, possidenti domiciliati in Firenze, a causa della espropriazione per pubblica utilità ordinata col sovrano decreto del dì 18 agosto 1866, per l'attuazione del piano regolatore edilizio della città di Firenze, e specialmente in quella parte che riguarda il prolungamento della via Nazionale fino alla stazione della strada ferrata, hanno ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze una casa posta in Firenze in via Valfonda, in faccia alla via Nazionale al numero stradale 3, alla quale confina: 1° via Valfonda; 2° Capacci Antonio con fabbrica; 3° ridetto sig. Capacci con corte; e 4° gli stessi proprietari Gherardi con altro stabile segnato nella suddetta via di n° 1, rappresentata al catasto della comunità di Firenze dal numero particellare 3191, sotto l'articolo di stima 1890, con rendita imponibile di toscane lire 142 45, pari a lire italiane 119 65.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire italiane diciassettemila seicento dieci e centesimi 60, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme con i frutti al cinque per cento dal dì 26 luglio 1867, previa giustificazione della libertà del fondo espropriato, in cartelle al portatore dell'imprestito comunale al corso della Borsa di Firenze nel giorno del pagamento, decorsi che siano trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de'25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

Informazioni per assenza.

Sulla dimanda di Marianna Cacciottoli di Procida, ammessa al gratuito patrocinio, il tribunale civile di Napoli, 4ª sezione, con deliberazione del 22 maggio ultimo, ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero, ed uniformemente alle sue conclusioni, deliberando in Camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ha ordinato che si assumano informazioni intorno all'assenza di Nicola Schiano Lumoriello del fu Tommaso, e della Marianna Cacciottoli.

Napoli, il 17 luglio 1867.

2080 Francesco Defilippi
avv. ufficioso.

Avviso.

Chiunque abbia ragione di credito o debito verso l'eredità dell'or defunto conte Francesco Verasis di Castiglione, già capo del Gabinetto particolare di S. M., può rivolgersi per gli opportuni riscontri allo studio dei causidici Enrico Gambini ed Eugenio Rossi in Firenze, via Valfonda, n° 4, piano 3°.

2082 E. Gambini.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta.